



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta del 25/05/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 6025/2017 R.G.** promossa da:

CONDOMINIO PARCO LE VAGNOLE, sito in Sessa Aurunca (CE) alla via Domiziana km 13,600, c.f. 95006220610, in persona dell'Amministratore *pro tempore* Avv. Mautone Maria Laura, elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla via Renato Carosone n° 13, presso lo studio dell'Avv. Gianmario D'AMBROSIO da cui è rappresentato e difeso, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A. (SCCI), in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5,

RESISTENTI

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

NONCHE' CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia Sud S.p.A.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ANDRISANI, con cui elettivamente domicilia presso lo Studio Associato Andrisani e Blosio, in Caserta, alla via F. Renella n. 65, come da allegata procura,

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali di causa.



Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo, depositato il 7.7.2017, l'odierno ricorrente ha esposto quanto segue, a fondamento delle proprie prospettazioni.

Che gli è stata notificata in data 29.5.2017 l'intimazione di pagamento n. 028 2017 90004310 73/000 conseguente l'iscrizione a ruolo, tra le altre, di somme dovute all'INPS – sede di Caserta - per contributi modello DM10 nonché somme aggiuntive ed interessi, relativi alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e di cui ai seguenti avvisi di addebito:

- 1) 32820120000220301000 del 04/04/2012 - € 1.608,10;
- 2) 32820120002956420000 del 10/10/2012 - € 5.335,97;
- 3) 32820120003766227000 del 24/10/2012 - € 5.033,01;
- 4) 32820120005038913000 del 09/01/2013 - € 3.206,36;
- 5) 32820120006414606000 del 28/01/2013 - € 1.679,48;
- 6) 32820130000129910000 del 22/02/2013 € 1.573,91;
- 7) 3282013000771307000 del 09/04/2013 - € 1.569,13;
- 8) 32820140002750869000 del 04/07/2014 - € 10.986,23;
- 9) 32820140005429875000 del 22/12/2014 - € 1.469,83;
- 10) 32820150000453954000 del 06/08/2015 - € 8.945,77;
- 11) 32820150003799227000 del 20/10/2015 - € 1.373,27;
- 12) 32820150004221363000 del 28/12/2015 - € 662,70;
- 13) 32820150004324875000 del 28/12/2015 - € 60,73;

il tutto per l'ammontare complessivo di € 43.504,49.

Ha proposto opposizione, lamentando l'irregolarità/irritualità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, nonché la prescrizione quinquennale dalla data della notifica del titolo a quella della notifica dell'intimazione di pagamento e chiedendo – previa sospensiva - l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e attribuzione.

Si costituivano i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto, e chiedevano l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, oltre che la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento.

Concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la causa viene decisa, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il Paese, all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.



La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo “*scambiare*”, in senso transitivo pronominale, significa “*indirizzarsi reciprocamente*”, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

Preliminarmente si evidenzia che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D. lgs. cit.).

Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda – che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:

a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “... *contro l'iscrizione a ruolo*” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva; trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei



confronti dell'ente impositore, cui *“il ricorso va notificato”* (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che *“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”*.

b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito) *“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”*;

c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno.

Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.

Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella.

Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.

Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione degli avvisi di addebito e contestualmente un'opposizione all'esecuzione; depone in questa direzione l'invocata prescrizione maturata



successivamente alla data della notifica della stessa, per assenza di atti interruttivi (cfr. ricorso, conclusioni).

Parte ricorrente si duole *in primis* della omessa/irrituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento (consegnati a soggetti diversi dall'amministratore di condominio), ma ha depositato la presente opposizione in data 7 luglio 2017, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento, pacificamente notificata – per ammissione dello stesso ricorrente – in data 29.5.2017 e in ricorso alcuna censura è sollevata in ordine alla notifica dell'intimazione opposta. Pertanto, precluse risultano le doglianze formali circa il *quomodo executionis*, sia con riguardo agli avvisi di addebito per i quali sono state prodotte le relate di notifica, sia per quelli per i quali l'INPS nella memoria di costituzione non ha fornito prova della notificazione, perché anche in questo secondo caso il ricorrente – recuperando la tutela preclusagli dall'omessa notifica – avrebbe dovuto far valere tali vizi nel più breve termine di 20 giorni, secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità del relativo capo di domanda.

Quanto ai vizi di merito sopravvenuti, è vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella/dell'avviso di addebito; ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.

L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (*ex multis* Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).

Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, *in primis*, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche del Concessionario. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (*ex multis*, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013, Cass. n. 18522/2011).

Ne consegue, dunque, la piena legittimazione *ad causam* di Equitalia, oggi AdER.

Si osserva che, nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui si fa valere la prescrizione del credito, "*sussiste un litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto l'estinzione sopravvenuta del credito fa venir meno la pretesa dell'INPS ma quando è causata da un ritardo nella notifica o nell'omissione di quest'ultima è addebitabile al concessionario*" (Cass. 12583/2013 e Cass. 594/2016).

Come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, "*l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [...] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi*



l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [...]".

Venendo ora al merito dell'opposizione, occorre esaminare la questione della prescrizione; né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle o degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche – com'è stato nel caso di specie -).

Costituisce, infatti, principio *"di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti"*, sancito dall'art. 3, co. 9. L. 335/1995.

Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.

Inoltre, giova rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termini di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora.

A questo punto, occorre comprendere se la prescrizione sia maturata.

Va in proposito evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la *"conversione"* del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016).

Questo è stato il condivisibile approdo a cui si è giunti in sede di legittimità, che ha finalmente sopito il contrasto giurisprudenziale, di cui è utile in questa sede ripercorrere le tappe salienti.

La questione, come è noto, prendeva le mosse da numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. *"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"* anche alle cartelle esattoriali non opposte.

Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva



azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).

Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizione dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile; ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.

Si osservava, altresì, che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizione relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.

Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali.

Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "*actio indicati*", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790).

Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo.

Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: *"9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.*

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizione non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-



legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...”

Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.

Venendo al caso in esame, giova porre in evidenza che il ricorrente solleva la prescrizione quinquennale esclusivamente con riguardo all'avviso di addebito n. 32820120000220301000 del 04/04/2012 (cfr. relata di notifica), senza censurare gli altri avvisi di addebito; sicché l'INPS (cfr. relazione amministrativa) ha dedotto che il Condominio ha effettuato dei pagamenti del titolo, l'ultimo dei quali risalente al 9.10.2014 (cfr. gestioni ava e modelli F24 produz. INPS, nonché estratto di ruolo alleg. AdER, in cui sono indicati gli importi riscossi), circostanza peraltro non negata e nemmeno genericamente contestata dall'opponente.

Secondo la Giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione *“Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa l'idoneità di un determinato atto (nella specie, pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi”* (cfr. Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985 (Rv. 439452 - 01) .

Nel caso di specie, la parte ha provveduto all'adempimento della prestazione contributiva atteso ed ha effettuato un versamento integrale della somma in conto capitale eseguito (9.10.2014), residuando le sole sanzioni.

A tal proposito deve osservarsi che anche al pagamento deve attribuirsi un effetto interruttivo della prescrizione, (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli 7346/2018), per cui nessun termine di prescrizione quinquennale risulta, allo stato, maturato per i crediti contributivi oggetto della presente opposizione.

Tanto premesso, deve quindi affermarsi la persistenza dell'obbligazione contributiva in capo all'opponente.

Stimasi equo compensare le spese di lite tra le parti, attesa la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 25 maggio 2020.

Si comunichi.



IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*

